

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE N 13 DEL 15/12/2021

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNUALITA' ECONOMICA 2021. PARERE

IL REVISORE DEI CONTI

(nominato ai sensi della deliberazione C.C. n. 10 in data 29.04.2021)

Visti:

- gli articoli 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001 e loro modificazioni e integrazioni;
- la vigente disciplina contrattuale per il comparto Regioni e Autonomie locali e, nella fattispecie, ed in particolare l'art. 67 del CCNL 21.05.2018;
- il vigente quadro normativo in materia di contenimento del trattamento economico accessorio per il personale della Amministrazioni pubbliche e, nello specifico, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 e s.m. e dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nonché le relative indicazioni interpretative fornite dai competenti soggetti istituzionali;
- l'art. 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il quale prevede che la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

tenuto conto del ruolo e della responsabilità previsti dalla legge in capo al Revisore riguardo al controllo sulla contrattazione integrativa, come ben precisati dall'Aran al punto "8. Verifica della compatibilità degli oneri finanziari", del documento del marzo 2013, concernente "La procedura della contrattazione decentrata integrativa" per il Comparto Regioni e Autonomie locali;

acquisita l'ipotesi di Contratto decentrato integrativo annualità economica 2020 sottoscritta in data 15.12.2020, corredata dalla relazione tecnico - finanziaria e dalla relazione illustrativa (predisposte ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n.165/2001, secondo gli schemi definiti dalla Circolare dello Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012

valutato che:

- è stata effettuata la verifica in ordine alla corretta costituzione delle risorse decentrate e al legittimo utilizzo delle stesse, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, secondo le indicazioni applicative fornite dalla Circolare 8 agosto 2014, sottoscritta congiuntamente dal Ministro per gli Affari

regionali e le autonomie, dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- è stato correttamente applicato il disposto dell'articolo 23, c. 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: *"2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;
- ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020 il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018, dando atto che in particolare è fatto salvo il limite iniziale 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

valutato, altresì, con riguardo alle risorse decentrate a natura variabile, che questo ente:

- ha rispettato l'equilibrio di bilancio per l'anno 2020 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, l'equilibrio di bilancio sarà rispettato per l'anno 2021;
- nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- sono state inserite risorse ex art. 67 comma 3 lett. h) e comma 4 del CCNL 2016/2018 nella misura di Euro 3.500,00;
- sono previste economie dal fondo straordinario ex art. 67 comma 3 lett. e) del CCNL 2016/2018;
- sono previste economie fondo anno precedente ex art. 68 comma 1 ultimo periodo del CCNL 2016/2018;
- sono state inserite le risorse relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016);
- sono state previste le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 70-ter del CCNL 2016/2018;

verificato, inoltre, che:

- è stato adottato il Piano della performance nei modi e nelle forme previste dall'articolo 169 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., come da atto G.C. n. 36 del 22.04.2021;

- l'ammontare delle risorse decentrate aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, ai sensi dell'articolo 67, c. 1 e 2 del CCNL 2016-2018, è compatibile con gli impieghi relativi agli istituti contrattuali che devono essere necessariamente finanziati con tali risorse stabili;
- la destinazione e l'utilizzo delle risorse decentrate previsti dall'ipotesi di Contratto decentrato integrativo, sono rispettose delle vigenti disposizioni contrattuali e legislative, secondo le linee interpretative fornite dall'Aran e dagli altri competenti soggetti istituzionali;

verificato, infine, che gli oneri previsti dall'ipotesi di Contratto decentrato integrativo sono compatibili con vincoli di bilancio dell'Ente, trovando specifica copertura sugli appositi capitoli del bilancio finanziario 2021/2023 anno 2021;
tutto ciò premesso,

CERTIFICA POSITIVAMENTE

i contenuti dell'ipotesi di Contratto decentrato integrativo sottoscritta in data 13_12.2021, corredata dalla relazione tecnico - finanziaria e dalla relazione illustrativa predisposta dal Segretario Comunale, Responsabile del servizio gestione giuridica del personale.

Rivanazzano Terme, li 15 Dicembre 2021

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Massimo Mustarelli